



**COMUNE DI REGGIO CALABRIA**  
*SINDACO FUNZIONARIO DELEGATO EX L.246/89*

**Bando di  
Selezione “Obiettivo Occupazione”**

**Art.4 Comma 176 L.350/2003 – Legge Finanziaria –**

**Misure straordinarie per incentivare l'occupazione per l'inserimento in nuovi posti di lavoro  
rivolti a soggetti svantaggiati**

**Art.1 - Finalità**

Nel rispetto della vigente normativa statale e regionale, il Sindaco Funzionario Delegato ex L.246/89 interviene con misure straordinarie per favorire l'inserimento occupazionale dei seguenti soggetti svantaggiati nel Comune di Reggio Calabria:

1. i giovani con meno di 25 anni o che abbiano completato il ciclo formativo da più di due anni, ma non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (regolamento CE n. 2204);
2. i lavoratori che desiderino intraprendere o riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, in particolare quei soggetti che abbiano dovuto abbandonare l'attività lavorativa per difficoltà nel conciliare la vita lavorativa e la vita familiare (regolamento CE n. 2204);
3. i lavoratori adulti che vivano soli con uno o più figli a carico (regolamento CE n. 2204);
4. i lavoratori che siano privi di un titolo di studio, di livello secondario o equivalente, o che abbiano compiuto 50 anni e siano privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo (regolamento CE n. 2204);
5. i disoccupati di lunga durata senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni d'età (regolamento CE n. 2204);
6. gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degeni di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico (legge n. 381 del 1991);
7. i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare (legge n. 381 del 1991);

**Art.2 - Obiettivi**

Il Sindaco Funzionario Delegato ex L.246/89, al fine di ridurre gli squilibri esistenti nel mercato comunale del lavoro, favorisce l'incentivazione alla creazione di nuovi posti di lavoro rivolti ai soggetti appartenenti alle fasce più deboli e svantaggiate, tramite la concessione di contributi ai datori di lavoro per quindici anni.

**Art.3 - Destinatari degli interventi**

Sono ammessi ai benefici i seguenti datori di lavoro: **imprese private individuali e collettive iscritte nel registro delle imprese e professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali.**

I soggetti svantaggiati devono essere residenti nel Comune di Reggio Calabria da almeno ventiquattro mesi rispetto alla data di presentazione della domanda.

I soggetti richiedenti devono avere sede legale e amministrativa nel Comune di Reggio Calabria.

Analogamente, l'attività oggetto dell'intervento agevolativo deve essere allocata nel Comune di Reggio Calabria

Il Sindaco Funzionario Delegato ex L.246/89, con proprio atto, da assumersi entro il 31 ottobre di ogni anno, provvede, anche avvalendosi delle rilevazioni effettuate in ordine alla situazione del mercato del lavoro reggino, a definire la ripartizione residua dei fondi previsti per l'assegnazione degli incentivi.

Le imprese interessate non devono, inoltre, aver fatto ricorso a procedure per l'intervento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni o per riduzione di personale nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo.

I soggetti interessati devono manifestare:

- L'impegno all'applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nelle categorie di appartenenza; impegno, in caso di utilizzazione di collaborazioni coordinate e continuative, ad applicare i contratti quadro di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
- L'impegno all'applicazione delle norme di legge e contrattuali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- L'impegno all'applicazione delle normative ambientali e urbanistiche.

**Art.4 - Interventi**

Gli interventi per la creazione di nuovi posti di lavoro si attuano mediante la concessione di un premio di assunzione, in aggiunta alla forza di lavoro occupata, ai soggetti indicati nell'art.3. L'incentivazione all'inserimento lavorativo e alla professionalizzazione e/o riqualificazione del soggetto avviato si attua mediante l'erogazione di un contributo, per 15 anni di attività del soggetto assunto, la cui entità è pari a €12.000,00 per ogni anno di attività.

Qualora l'incentivazione sia rivolta all'instaurazione di rapporti part-time a tempo indeterminato la stessa sarà commisurata al monte ore di lavoro mensile effettivamente svolto.

#### **Art.5 - Procedure per la presentazione delle domande**

Il Soggetto richiedente (imprenditore o professionista) può partecipare alla selezione indetta con il presente bando, presentando l'atto di candidatura, (allegato 1);

L'utilizzo della modulistica in allegato da parte del soggetto richiedente è vincolante ai fini della partecipazione alla selezione. il cui mancato utilizzo costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione.

La modulistica oltre ad essere allegata al Bando è disponibile presso il **punto informativo sito al Palazzo Ce.Dir di Reggio Calabria** - o reperibile sul sito internet del Comune di Reggio Calabria: **www.comune.reggio-calabria.it**

Il Sindaco Funzionario Delegato ex L.246/89 si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle dichiarazioni prodotte e di richiedere ogni altra documentazione necessaria ai fini di una corretta istruttoria della domanda stessa. La mancata risposta comporta l'esclusione dalle procedure di selezione.

#### **Art. 6 - Termini per la presentazione delle domande**

La presentazione delle domande deve avvenire in duplice copia tramite plico sigillato e consegnato a mano dal soggetto richiedente o suo delegato, a partire dal giorno **12 giugno ore 9,00 fino al termine improrogabile delle ore 12,00 del 30 Giugno 2006** presso lo Sportello appositamente predisposto, sito in Reggio Calabria Palazzo Cedir.

Sul plico deve essere riportata anche la seguente dicitura: **"ObiettivoOccupazione - Sindaco Funzionario Delegato ex L.246/89"**. La consegna potrà avvenire nei giorni: **dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e il martedì e giovedì, dalle 15,00 alle 17,30.**

In nessun caso lo sportello potrà ricevere e protocollare da un soggetto più proposte di candidatura.

Ai fini della decorrenza dei termini di presentazione della domanda fa fede la data di ricezione.

#### **Art.7 - Rispetto dei limiti numerici**

Il numero massimo di lavoratori di cui può essere richiesto il contributo è rapportato al numero degli occupati del soggetto richiedente ed è disciplinato secondo le seguenti disposizioni:

- a) un lavoratore, se il datore di lavoro ha non più di 9 (nove) dipendenti a tempo indeterminato;
- b) non più di 2 (due) lavoratori contemporaneamente, se il datore di lavoro ha un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 10 (dieci) e 19 (diciannove);
- c) se il datore di lavoro ha più di 20 (venti) dipendenti a tempo indeterminato, i lavoratori dovranno essere in misura non superiore al 10% (dieci per cento) dei suddetti dipendenti e comunque non potranno superare complessivamente cinque unità

#### **Art.8 - Valutazione dell'idoneità delle domande**

**1.** Le domande di partecipazione dei Soggetti richiedenti sono sottoposte a valutazione di idoneità da apposita Commissione all'uopo nominata dal Sindaco Funzionario Delegato ex L.246/89 derivante dal rispetto di quanto segue:

**1) Luogo della sede in cui si svolge l'attività di lavoro**

La sede del soggetto richiedente deve essere nel Comune di Reggio Calabria.

**2) Tipologie di soggetti giuridico-economici**

Appartenenza a una delle seguenti tipologie:

**2.1** *Impresa individuale o collettiva iscritta regolarmente nel registro delle imprese della CCIAA;*

**2.2** *Professionista* (regolarmente iscritto presso uno dei collegi o ordini professionali riconosciuti, ai sensi delle leggi speciali vigenti che disciplinano le singole professioni);

**3) Rispetto delle seguenti condizioni:**

**3.1** non aver fatto ricorso a procedure per l'intervento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni o per riduzione di personale nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo, né aver licenziato dipendenti nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo;

**3.2** essere in regola con le norme della Legge n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

**3.3** essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12.03.1999), e rispettare gli obblighi di copertura della relativa quota di riserva che prevede l'inserimento di un disabile per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti; di due disabili per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti, e del 7% calcolato sul numero dei lavoratori occupati per i datori di lavoro che occupano oltre i 50 dipendenti;

**3.4** essere in assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge n. 575/1965 art.10 e successive modificazioni, (in caso di società, la condizione deve riguardare tutti i soggetti di cui al D.P.R. 252/1998 art.2); non essere sottoposto/a ad alcuna misura di prevenzione e non essere a conoscenza dell'esistenza, a proprio carico, di procedimenti in corso ai sensi della succitata legge;

**3.5** essere in assenza delle cause di esclusione di cui alla Legge 18/10/2001 n° 383 art.1 bis comma 14 e di non essere destinatari di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n° 231/2001 o di altre sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o permanente, della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

**3.6** aver individuato con criteri di trasparenza ed imparzialità i lavoratori;

**3.7** aver presentato la domanda, completa con tutta la documentazione richiesta, entro la data indicata all'art.4.

**L'ordine cronologico di acquisizione delle domande costituirà criterio di priorità.**

#### **Art.9 - Procedure di valutazione**

La verifica delle condizioni di idoneità è effettuata da una Commissione appositamente costituita con decreto del Sindaco Funzionario Delegato ex L.246/89L'attività di selezione delle domande si conclude entro il 31 Luglio 2006.

Eventuali rinunce espresse, ovvero la mancata presenza dell'aggiudicatario il giorno della convocazione alla firma della Convenzione all'ora fissata, comporteranno la caducazione del titolo acquisito e il conseguente e automatico scorrimento dell'elenco delle domande idonee.

L'assegnazione dei contributi avviene fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

#### **Art.10 - Stipula convenzione**

Ciascun Soggetto richiedente dovrà stipulare con il Comune di Reggio Calabria, una Convenzione che regola i rapporti tra i due soggetti, secondo l'Allegato 2)

#### **Art.11 - Soggetti interessati**

Sono ammessi a fruire dei benefici le **imprese private individuali e collettive iscritte nel registro delle imprese e professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali** operanti nel territorio del Comune di Reggio Calabria, che assumono soggetti svantaggiati indicati nell'art.1 residenti nel Comune di Reggio Calabria.

Per essere ammessi a fruire degli incentivi di cui sopra, i soggetti sopra indicati devono impegnarsi ad assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato i **soggetti svantaggiati** indicati nell'art.1.

**Non sono ammesse a contributo** le assunzioni del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, e degli affini entro il quarto grado del titolare del datore di lavoro, nonché degli amministratori e dei soci in caso di società. E' fatta salva la possibilità per le imprese cooperative di inoltrare richiesta di contributo per l'assunzione dei soci lavoratori, purché non sussista rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado tra questi e gli amministratori della cooperativa. I soci lavoratori dovranno comunque essere impegnati in modo continuativo nell'attività lavorativa ed inquadrati a condizioni non peggiorative rispetto a quanto previsto nei relativi contratti di categoria.

Le assunzioni avvengono nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di collocamento.

Il Sindaco Funzionario Delegato ex L.246/89, può con apposito atto individuare altre categorie di soggetti interessati, in relazione alla situazione del mercato del lavoro nel Sindaco Funzionario Delegato ex L.246/89.

I Soggetti richiedenti devono:

- a) sottoscrivere la convenzione di cui all'art.10;
- b) assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato entro 15 giorno dalla sottoscrizione della convenzione;
- c) comunicare al Sindaco Funzionario Delegato ex L.246/89 l'effettuata assunzione.

Le inadempienze da parte dei soggetti coinvolti, implicano la revoca dei benefici previsti dal presente Bando e l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.12.

#### **Art.12 - Sanzioni**

Il Sindaco Funzionario Delegato ex L.246/89, durante e alla conclusione del periodo di lavoro, compie delle verifiche sui relativi impegni assunti da parte dei datori di lavoro, richiedendo informazioni, atti o documenti e disponendo se necessario appositi controlli.

Qualora si accerti il mancato assolvimento da parte del Soggetto richiedente degli obblighi di cui al precedente art.11, il Sindaco Funzionario Delegato ex L.246/89 dispone, dopo la formale constatazione dell'inadempimento, la revoca del decreto di concessione del contributo e il conseguente recupero di tutte le somme erogate.

#### **Art.13 - Ammissione ed erogazione dei contributi**

I soggetti interessati ad usufruire degli incentivi presentano, prima dell'assunzione, al Sindaco del Funzionario Delegato ex L.246/89 apposita domanda utilizzando il modello predisposto ed allegato al presente Bando (Allegato 2).

L'ammissione ai contributi è disposta con decreto del Sindaco Funzionario Delegato ex L.246/89, secondo l'ordine di ricevimento delle domande ammissibili e fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

Il contributo è erogato in rate mensili posticipate. Nel caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro il contributo è ridotto in relazione al tempo di lavoro effettivamente prestate dal lavoratore

All'erogazione della rata di contributo si provvede con decreto del Sindaco Funzionario Delegato ex L.246/89 del Sindaco Funzionario Delegato ex L.246/89 sulla base della documentazione comprovante l'avvenuto inserimento di soggetti con le caratteristiche indicate ed il mantenimento in attività dello stesso. Il Sindaco Funzionario Delegato ex L.246/89 può disporre appositi controlli e ha la facoltà di avvalersi, secondo le modalità ivi stabilite, della consulenza di apposito Comitato Tecnico per tutti gli adempimenti.

Gli incentivi erogati sono soggetti, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R n. 600/73, alla ritenuta del 4%. La ritenuta sarà effettuata dal Sindaco Funzionario Delegato ex L.246/89 quale sostituto d'imposta.

La ritenuta è in acconto delle imposte sul reddito che dovranno essere pagate dall'impresa nel corso dell'esercizio.

#### **Art.14 - Informazione ai soggetti interessati**

Il Sindaco Funzionario Delegato ex L.246/89 a mezzo dell'Amministrazione Comunale, attiva nei confronti dei lavoratori e lavoratrici interessati, delle Associazioni di categoria e datoriali, delle Organizzazioni Sindacali adeguata informazione circa i benefici e le procedure del contributo, i criteri di accesso e fornisce assistenza per la formulazione delle domande e ogni altro adempimento previsto.

#### **Art.15 - Incompatibilità**

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni finanziarie della Regione per le medesime iniziative.

#### **Art.16 - Aiuti di Stato - Regime de minimis**

Gli interventi che comportano aiuti alle imprese hanno natura de minimis ai sensi del Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo agli articoli 87 e 88 del trattato CE agli incentivi di importanza minore ("de minimis") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie L, n. 10 del 13 gennaio 2001.

In applicazione dell'art. 2 del regolamento comma 1, l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000,00 euro con riferimento agli aiuti accordati nei tre anni precedenti la nuova concessione.

Pertanto nel caso in cui l'ammontare dei benefici da accordare ai sensi del presente regolamento dovesse comportare il superamento della predetta soglia, la concessione verrà ridotta sino al limite consentito.

Gli incentivi alle imprese previsti dal presente Bando costituiscono Aiuti di Stato sono concessi ed erogati ai sensi del Reg. UE 69/2001, pubblicato in GUCE L 10/33 del 13/01/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato UE agli aiuti di importanza minore (**DE MINIMIS**).

#### Limiti di applicabilità

Possono beneficiare di aiuti concessi a titolo *de Minimis* le imprese piccole, medie o grandi appartenenti a qualsiasi settore, fatte salve le eccezioni di cui al seguente capoverso.

I seguenti casi sono esclusi dall'applicabilità del *de Minimis*:

- aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- aiuti a favore di imprese operanti nel settore dei trasporti ed in settori di attività legati alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato UE (a fini di chiarezza si riportano in Allegato i codici di attività ISTAT corrispondenti ai settori esclusi dai benefici del *de Minimis*);

#### Cumulo di aiuti

La concessione di contributi pubblici (Aiuti di Stato) esentati da obbligo di notificazione alla Commissione Europea a titolo *De Minimis* è subordinata al rispetto delle condizioni in materia di divieto di cumulo riportate dall'art. 2 del Reg. UE 69/2001. Tale norma stabilisce che "l'importo complessivo degli aiuti *De Minimis* accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000,00 Euro su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente alla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito".

Pertanto, al fine di consentire la verifica circa l'eleggibilità a finanziamento, l'impresa interessata è tenuta contestualmente alla presentazione della domanda di finanziamento ad autocertificare il rispetto della condizione di divieto di cumulo.

Si precisa a tale proposito quanto segue:

- la quantificazione dei contributi ricevuti deve essere effettuata con riferimento all'impresa che ha percepito i finanziamenti, indipendentemente dalle unità locali o produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti;

- sempre ai fini del rilascio della dichiarazione, i contributi ricevuti nei tre anni precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico a valere sull'Obiettivo 3, dunque con riferimento alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nei tre anni antecedenti alla richiesta di finanziamento l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice di attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della Partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modificazione della ragione sociale (ad esempio a seguito di passaggio da srl a spa) o di cambiamento della denominazione, oppure della compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica e quindi – non applicandosi quanto sopra – il calcolo dei contributi nei tre anni antecedenti dovrà includere anche gli aiuti ricevuti precedentemente alla modifica intervenuta;
- nella dichiarazione devono essere inseriti soltanto gli incentivi ottenuti a titolo *De Minimis* nel triennio precedente; in ogni caso, gli aiuti ricevuti a titolo degli Obiettivi Comunitari della programmazione 1994-1996 FSE non devono essere conteggiati per la verifica del rispetto del tetto dei 100.000 Euro;

si precisa che l'importo del contributo per il quale viene presentata domanda di concessione concorre alla determinazione del tetto dei 100.000 Euro di cui al Reg. UE 69/01.

Dichiarazione rispetto regola De Minimis

Al momento della presentazione della richiesta di finanziamento, l'impresa è tenuta ad allegare una semplice autocertificazione attestante il rispetto del vincolo dei 100.000 Euro nei tre anni precedenti la scadenza del bando.

Il Sindaco Funzionario Delegato ex L.246/89 si riserva di effettuare un'attività di controllo sulle imprese destinatarie di finanziamenti che costituiscono aiuti di stato.

**Art.17 - Tutela Privacy**

I dati dei quali l'Amministrazione entra in possesso a seguito del presente Bando verranno trattati nel rispetto del nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 e succ. mod. ed int.

**Art.18 - Disposizioni finanziarie**

Per l'attuazione degli interventi previsti **per incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro** è autorizzata per l'anno finanziario 2006 la spesa di €3.750.000,00.

La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 2006 sarà determinata con apposito atto di autorizzazione.

Azione A	Risorse disponibili	Premio Assunzione	Beneficiari	Totale
Risorse disponibili	€ 3.750.000,00	€ 12.000,00	300	€ 3.600.000,00

**Allegati:**

- 1) **Atto di candidatura;**
- 2) **Scheda nominativa Lavoratore;**
- 3) **Convenzione;**
- 4) **Ricevuta**